

MEMORANDUM

Circolare per i clienti dello studio professionale Dott. Rag. Pietro Moratelli del 23 maggio 2024

Lettera per il Cliente 23 maggio 2024

RAVVEDIMENTO SPECIALE 2024

OGGETTO: Ravvedimento speciale 2024

Estensione per l'anno d'imposta 2022

Con l'art. 3, comma 12-undecies, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 (c.d. decreto "Milleproroghe"), convertito con Legge 23 febbraio 2024, n. 18, è stata disposta l'estensione del periodo di applicabilità dell'istituto del **ravvedimento speciale alle violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022**. La Legge di Bilancio 2023 ne aveva inizialmente disposto l'applicabilità alle dichiarazioni validamente presentate in relazione al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.

L'adesione al ravvedimento speciale, con il **pagamento delle sanzioni nella misura di 1/18 del minimo edittale irrogabile**, si perfeziona con il versamento:

- **entro il 31 maggio 2024**, dell'intero importo dovuto o della prima rata,
- oltretutto con la rimozione, entro il medesimo termine, delle irregolarità od omissioni che si intendono sanare.

Qualora si opti per il **pagamento rateale**, le tre rate successive alla prima scadono rispettivamente:

- il 30 giugno 2024,
- il 30 settembre 2024
- e il 20 dicembre 2024

e sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

In **caso di decadenza dal beneficio della rateazione**, si applicano gli **interessi** stabiliti dall'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, **con decorrenza dal 1° giugno 2024**.

Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto "Milleproroghe" (cioè, al 29 febbraio 2024) e non si dà luogo a rimborso.

Si ricorda che il contribuente non può avvalersi del ravvedimento speciale per regolarizzare quelle violazioni che, alla data di versamento dell'intero importo o della prima rata, siano già state contestate con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

MEMORANDUM

Circolare per i clienti dello studio professionale Dott. Rag. Pietro Moratelli del 23 maggio 2024

La consegna di un processo verbale di constatazione (p.v.c.) di cui all'art. 24 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4, non è, invece, ostativa alla procedura agevolativa in trattazione.

Riapertura dei termini per gli anni d'imposta 2021 e precedenti

Inoltre, ai sensi di quanto disposto dall' art. 7, comma 7, del D.L. 29 marzo 2024, n. 39, è stata disposta, per i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di ravvedimento speciale prevista dalla Legge di Bilancio 2023, la **riapertura dei termini per la regolarizzazione delle violazioni riguardanti le dichiarazioni, purché validamente presentate, relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti**, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste.

Come chiarito dalla circolare n. 11/E del 15 maggio 2024, i contribuenti possono fruire della riapertura dei termini per l'adesione al ravvedimento speciale qualora:

- non abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, non avendo posto in essere tutti gli adempimenti necessari ai fini del relativo perfezionamento (ad esempio, sono state rimosse le irregolarità od omissioni, senza tuttavia effettuare il pagamento, in un'unica soluzione, delle somme dovute o, in alternativa, della prima rata);
- abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente ad alcune violazioni, entro il 30 settembre 2023, e intendano ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni, diverse da quelle in precedenza regolarizzate, con riferimento alla medesima annualità, anche se tali ulteriori violazioni sono state constatate in un p.v.c. consegnato dopo il 30 settembre 2023;
- abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente alle violazioni commesse in alcune annualità, entro il 30 settembre 2023, e intendano ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni, riferibili ad annualità in precedenza non regolarizzate, anche se tali ulteriori violazioni sono state constatate in un p.v.c. consegnato dopo il 30 settembre 2023;
- abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente ad alcune violazioni, entro il 30 settembre 2023, ma siano decaduti dal beneficio della rateazione, a causa del mancato o tardivo pagamento delle rate successive alla prima, purché intendano sanare violazioni diverse da quelle già regolarizzate (riferibili ad annualità diverse da quelle già interessate dalla precedente regolarizzazione o alle medesime annualità), anche se tali ulteriori violazioni sono state constatate in un p.v.c. consegnato dopo il 30 settembre 2023.

MEMORANDUM

Circolare per i clienti dello studio professionale Dott. Rag. Pietro Moratelli del 23 maggio 2024

Il perfezionamento della “nuova” regolarizzazione presuppone la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento delle somme dovute, in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2024. In alternativa, è possibile effettuare il pagamento, entro il medesimo termine del 31 maggio 2024, di un importo pari a cinque delle otto rate previste dall’art. 1, comma 174, della Legge di Bilancio 2023. Le residue tre rate, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, sono dovute entro i termini del 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024.

Per quanto concerne le specifiche **modalità di calcolo degli importi dovuti**, sia in caso di pagamento in unica soluzione sia in caso di rateazione, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che in caso di versamento in unica soluzione sono dovuti l’importo del tributo, l’ammontare complessivo degli interessi da ravvedimento, calcolati dalla data della violazione a quella del versamento, e l’importo della sanzione ridotta nella misura disposta dal ravvedimento speciale (un diciottesimo).

In caso di versamento rateale, sono dovuti alla data del primo versamento un importo pari a 5/8 del tributo, un ammontare pari a 5/8 degli interessi complessivi da ravvedimento, calcolati dalla data della violazione a quella del versamento, un importo pari a 5/8 della sanzione ridotta nella misura disposta dal ravvedimento speciale; alla data del versamento di ciascuna delle tre rate successive sono dovuti un importo pari a 1/8 del tributo, un ammontare pari a 1/8 degli interessi complessivi da ravvedimento, calcolati dalla data della violazione a quella del primo versamento, un importo pari a 1/8 della sanzione da ravvedimento speciale, l’ammontare degli interessi da rateazione (nella misura del 2% annuo), calcolati, sull’importo di ciascuna rata, dal 1° giugno 2024 alla data del versamento di ciascuna rata.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.